



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 720-bis c.p.c.

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare e' ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma puo' essere proposto ricorso per cassazione.

Versione in vigore dal 19 marzo 2004 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2023 · versione 112

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	II — Dei procedimenti in camera di consiglio
Capo	II — Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-720-bis-norme-applicabili-ai-procedimenti-in-materia-di-amministrazione-di/versione/112>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it